



Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli”

UDPS010008

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE tel. 0432/46938 - fax 0432/471803
Istituto Scolastico dotato di personalità giuridica (Decr.Provv.le prot.n.347/A23 bis del 21.06.00)
C.F. 80006880308

Prot.n. 4971/C14

Udine, 03.10.2015

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

T R A

L'Istituzione Scolastica Liceo “Marinelli” di Udine – Viale Leonardo da Vinci, 4, codice fiscale 80006880308, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dirigente Scolastico Stefano STEFANEL, in seguito chiamato COMMITTENTE,

E

il dott. SANGOI Roberto, in seguito chiamato COLLABORATORE

PREMESSA

Visto il Decreto n. 44 del 11/02/2001;

Visto l'art. 7 comma 6 del D. L.gs. n. 165/2001, l'art. 1 c. 21 del D. L.gs. n. 276/03, la circ. n. 4 del 15/7/04 del Dipartimento funzione Pubblica;

Viste le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della Privacy e del D. Leg.vo n.81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la Circolare dell'INPS n. 18 del 04.02.2014 relativa alla gestione separata di cui all'art.2, c.26, della legge n.335/1995;

Considerato che il progetto “Studente plurilingue – cittadino europeo (lingua 2 nelle classi del triennio)” è inserito nel P.O.F. a.s. 2015-16;

Considerato che il committente possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l'affidamento dell'incarico relativo al progetto in questione;

Considerata l'impossibilità per il committente di procurare all'interno della propria organizzazione la figura idonea allo svolgimento della specifica competenza professionale;

VISTO la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale a.f. 2015, cui verrà imputata la spesa complessiva;

TUTTO CIO' PREMESSO

e che forma parte integrante del presente contratto tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Il Committente affida al Collaboratore l'attività di collaborazione coordinata e continuativa per un numero massimo di 60 ore annue suddivise in n. 2 ore settimanali di attività nell'ambito del Progetto “Studente plurilingue – cittadino europeo (lingua 2)” da destinare agli allievi della 3^F.

Per la collaborazione che il dott. Sangoi Roberto si impegna a prestare verrà liquidato il corrispettivo indicato al successivo art. 3 del presente contratto.

Gli interventi previsti saranno desunti dal calendario predisposto dal Collaboratore e dal Committente. Il presente contratto ha validità a decorrere dal 07 ottobre 2015 e con scadenza il 31 maggio 2016, restando espressamente esclusa la possibilità di proroga automatica dei termini contrattuali ai sensi della Legge n. 62/05 – art. 23 e successive integrazioni.

Art. 2

Il Collaboratore svolgerà l'attività in piena autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e sarà libero nella scelta delle modalità di insegnamento e della trattazione degli argomenti nel quadro del progetto di formazione complessivo e degli obiettivi prefissati, collaborerà con il docente referente del progetto. Termini e modalità di esecuzione della prestazione dovranno essere concordati con il Dirigente Scolastico in coerenza con il piano annuale delle attività.

Art. 3

Il compenso orario, al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione, che verrà corrisposto dal Committente al Collaboratore per la prestazione effettivamente svolta, viene fissato in Euro 35,00 (trentacinque/00) su cui verranno effettuate le ritenute di legge.

Art. 4

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta dal Collaboratore in modo corretto e proficuo in relazione agli obiettivi e adempimenti fissati mediante lettera scritta. In questo caso al committente verrà liquidato il lavoro fino a quel punto svolto calcolato in proporzione sull'incarico complessivo.

Art. 5

Il pagamento del compenso di cui all'articolo 3 verrà erogato mensilmente, previa presentazione del registro del corso comprovante l'avvenuto svolgimento delle lezioni da parte del Collaboratore. Al termine della prestazione dovrà essere presentata una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 6

La prestazione è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente in base alla L. 342/2000 – art. 34 ed all'art. 50 del TUIR DPR n. 917/86; il Collaboratore è iscritto alla gestione separata INPS ai sensi della L. 335/95; si dà atto che il collaboratore rientra nell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro previsti dal D.L. vo 23 febbraio 2000, n. 38, in quanto lo stesso svolge una tra le mansioni elencate dall'art. 1 del D. P. R. 30/06/1965, n. 1124.

Il Collaboratore si impegna ad utilizzare in maniera corretta le strutture e le attrezzature scolastiche, con particolare attenzione alle norme di sicurezza astenendosi dall'impiego di apparecchi e impianti elettrici, termici e a pressione;

Art. 7

I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto dal Collaboratore saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Committente nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 come modificata dal D.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Le parti prendono atto che il Collaboratore ha ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D.L.gs. n. 196/2003 e di avere rilasciato al Committente il consenso al trattamento dei suoi dati personali.

Resta inteso che competono al collaboratore i diritti di cui all'art. 7 del succitato D.Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

Il Committente si impegna ad adottare le misure per la tutela della sicurezza e della salute previste dal D.L.gs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Il Collaboratore si impegna ad osservare tali misure e dichiara con il presente di avere preso visione del piano di emergenza e del documento di valutazione dei rischi predisposto dal Committente .

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'art. 2222 del Codice Civile e seguenti se e in quanto applicabili ed alla disciplina fiscale, previdenziale ed assicurativa vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 10

In caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Udine e le spese di registrazione dell'atto in caso d'uso sono a carico del Collaboratore .

Il presente contratto è redatto in tre originali e firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e condizioni in esso contenuti. Le parti dichiarano di avere ricevuto una copia originale .
Letto approvato sottoscritto.

IL COLLABORATORE

Roberto Sangoi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefano Stefanel

Esente da imposta di bollo ai sensi della Risoluzione n. 36/e Agenzia Entrate del 05/02/2002 art. 25 Tabella allegato B al D. P. R. n. 642 del 26/10/1972 .

cq/